R.g. N.r. (modello 21) - noti



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Torino

al Sig.

Giudice per le indagini preliminari

SEDE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408, 125 disp. att., c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe, il quale risulta iscritto nei confronti di:

in atti generalizzato

persona sottoposta alle indagini del delitto previsto e punito dall'articolo 348 c.p.

accertato a Torino, nella data dell' 1 dicembre 2016

OSSERVA

 L'indagato è stato segnalato per avere esercitato abusivamente la professione di fisioterapista, nonché quella di osteopata.

Tuttavia, conviene definire il procedimento penale tramite una pronuncia di archiviazione. Infatti, risulta in possesso di un titolo che lo abilita ad esercitare la professione di massofisioterapista, il quale – secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 1105/2015 – risulta equipollente al titolo per esercitare la professione di fisioterapista. Non di meno, la professione di osteopata non risulta ancora regolamentata dal legislatore, in modo che non è prevista alcuna abilitazione al suo esercizio, né l'iscrizione ad un albo ovvero il conseguimento di un titolo per praticarla.

In merito, si rileva che il disegno di legge n. 1324/2014 (c.d. Lorenzin), il quale ha dettato la disciplina della professione di osteopata, non è stato ancora approvato dal Parlamento. Di conseguenza, la circostanza che sia in possesso del titolo di massofisioterapista, avendo conseguito – altresì – un master in terapia manuale osteopatica ali convente di

osteopatica, gli consente di svolgere anche l'attività di osteopata.

Senza contare che, nel quadro delineato, il vuoto legislativo non può essere superato dall'interpretazione del Ministero della salute, secondo cui l'attività di osteopata rientra nel novero delle attività riservate alle professioni sanitarie.

Pertanto.

P. Q. M.

visti gli articoli 408, 125 disp. att., c.p.p.,

CHIEDE

l'archiviazione del procedimento penale n. : restituzione degli atti al proprio Ufficio

Torino, lì 24 gennaio 2017

R.g. N.r. con la conseguente

2



II G.I.P,

vista la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero; rilevato che la stessa debba essere accolta per le stesse ragioni dedotte dal pubblico ministero. Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p.;

PQM

Accoglie la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Rilascia copia agli aventi diritto.

Torino, 19 maggio 2017

C/HGKP.